


## Appendice 3

## DISPOSIZIONE DELLE ISCRIZIONI SUL PNEUMATICO

(vedi allegato II, paragrafo 3.2)

## PARTE A PNEUMATICI PER AUTOVETTURE

Esempio delle iscrizioni che devono essere riportate sui tipi di pneumatici immessi sul mercato dopo la notifica della presente direttiva



$b \geq 6 \text{ mm}$   
 $c \geq 4 \text{ mm}$

Queste iscrizioni definiscono un pneumatico avente:

- larghezza nominale della sezione di 185;
- rapporto nominale di aspetto di 70;
- struttura radiale (R);
- diametro nominale del cerchio di 14,
- capacità di carico di 580 kg, pari ad un indice di carico di 89 ai sensi dell'appendice 2;
- classificato nella categoria di velocità T (velocità massima 190 km/h);
- destinato ad essere montato senza camera d'aria («tubeless»);
- del tipo «da neve» (M+S),
- fabbricato nella 25a settimana dell'anno 1993.

La collocazione e l'ordine delle iscrizioni che costituiscono la designazione del pneumatico devono essere i seguenti:

- a) designazione dimensionale, comprendente la larghezza nominale della sezione, il rapporto nominale di aspetto, il simbolo relativo al tipo di struttura (se del caso) e il diametro nominale del cerchio devono essere raggruppati nel modo illustrato dall'esempio: 185/70 R 14;
- b) l'indice di carico ed il simbolo della categoria di velocità devono essere riportati accanto alla designazione dimensionale (prima o dopo, sopra o sotto);
- c) i simboli «tubeless», «reinforced», e «M+S» possono essere collocati ad una certa distanza dalla designazione dimensionale.